



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Chiarimenti per richiedere i contributi per favorire le madri e il lavoro

Autore: Paolo Florio | 04/04/2013



*Contributi per le madri: la circolare INPS sugli aiuti per servizi di babysitter e per gli asili per chi rinuncia al congedo parentale*

Una recente legge **[1]** ha previsto nuovi interventi **per favorire le donne nel mercato del lavoro**, introducendo misure orientate a migliorare l'esigenza di lavoro e la cura dei figli. La madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità

e **in alternativa al congedo parentale**, può richiedere un **contributo** in due diverse forme:

- 1) **voucher** per l'acquisto di servizi di baby sitting;
- 2) un **contributo** per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

## **Come funziona il congedo parentale**

Il **congedo parentale** prevede la possibilità per i genitori, nei primi otto anni di età del bambino, di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente per determinati periodi (non superiore a sei mesi per la madre; non superiore a sette mesi per il padre). Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, **non possono superare il limite complessivo di 11 mesi**. Durante i periodi di congedo parentale viene corrisposta al genitore, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 30% della retribuzione**. Fino ai tre anni di vita del bambino, l'indennità del 30% spetta per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di **sei mesi**.

La recente circolare dell'INPS **[2]** chiarisce le regole per ricevere i contributi prevista dalla legge per la rinuncia al congedo parentale.

## **Soggetti beneficiari**

Possono accedere al beneficio esclusivamente le **madri**, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Con riferimento alla **Gestione Separata**, destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, non iscritte ad altra forma

previdenziale obbligatoria e non pensionate, pertanto obbligate al versamento della contribuzione in misura piena. Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione.

La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche **per più figli**, che come **gestante**, purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non vi rientrano per legge:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

### **Importo del contributo**

L'importo del contributo è di € **300,00 mensili** ed è erogato per un periodo massimo di **sei mesi**. Esso è in alternativa alla fruizione del congedo parentale e pertanto comporta la **rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice**.

Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato **a piacere**, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita. Le lavoratrici **part-time** potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

## Modalità di erogazione

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante la fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di **300 euro mensili**, per ogni mese di congedo parentale a cui si rinuncia.

Diversamente, il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema **di "buoni lavoro"**. L'Istituto pertanto erogherà **€ 300,00 in voucher** per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Prima dell'inizio del servizio di baby sitting la madre è tenuta a effettuare la **comunicazione preventiva** di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio/fine dell'attività lavorativa.

La prestatrice del servizio di baby sitting può **riscuotere** il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso, presso qualsiasi **ufficio postale** ed esibendo un documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla emissione.

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare **domanda telematica** all'Istituto che provvederà a redigere una graduatoria, definita tenendo conto dell'ISEE.

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il **sito web istituzionale**, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo. In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, e in caso di scelta del

contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;

b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;

c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;

d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

## **Note**

**[1]** L. 92/2012 **[2]** Circolare INPS n. 48 del 28.03.2013